

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

***FORNITURA ATTREZZATURE PER CUCINE E LAVANDERIE DELLE  
SCUOLE COMUNALI DI VERONA E FRIGORIFERI PER LE FARMACIE  
COMUNALI DI VERONA***

## **Articolo 1 OGGETTO**

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto la fornitura e l'installazione di attrezzature per le cucine e lavanderie delle scuole comunali e frigoriferi per le farmacie comunali individuate nell'**Allegato 1B (Elenco sedi)**. Tutti i beni forniti dovranno corrispondere alle specifiche tecniche dettagliate nell'**Allegato 1A (Elenco prezzi unitari)**, salvo eventuali modifiche concordate con Agec.

## **Articolo 2 IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO**

Il contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della prima richiesta di fornitura. Sarà da ritenersi comunque scaduto al raggiungimento del predetto periodo o alla copertura del suo ammontare.

AGEC si riserva la facoltà di prorogare il contratto nel caso in cui alla scadenza temporale di cui sopra non fosse stato coperto l'intero ammontare.

L'importo dell'appalto a misura per la durata di 24 mesi è pari ad Euro 198.092,00 oltre IVA, oltre € 1.440,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo complessivo di 199.532,00 oltre IVA.

Tale importo è comprensivo degli oneri di trasporto e fissaggio delle attrezzature, nonché per il conferimento in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta, rivestendo l'appaltatore il ruolo di produttore dei rifiuti. Sono compresi, inoltre, i servizi di manutenzione delle attrezzature per il periodo di garanzia indicato al successivo all'art. 8.

Le aziende concorrenti dovranno indicare il proprio miglior prezzo unitario per ognuno degli articoli indicati nel modello offerta predisposto da Agec.

L'importo della fornitura è stato determinato sulla scorta delle statistiche relative agli anni precedenti, pertanto in fase di esecuzione contrattuale potranno verificarsi delle variazioni rispetto alle quantità preventivate ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare ulteriori pretese ed eccezioni o richiedere indennità di sorta.

L'appalto è finanziato con i mezzi ordinari di bilancio.

## **Articolo 3 AGGIUDICAZIONE**

L'Appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b del D.Lgs 50/2016, determinato mediante la percentuale di sconto da applicarsi all'importo posto a base di gara e conseguentemente su tutti i prezzi riportati nell'elenco prezzi unitari (allegato 1A).

La gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale maggiore calcolato sull'importo dell'appalto posto a base di gara.

La gara sarà considerata valida anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, conveniente e non anomala ad insindacabile giudizio di AGECE.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte pari o in aumento.

I prezzi di aggiudicazione sono impegnativi e vincolati e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che, comunque, si verificassero posteriormente all'offerta e sino alla ultimazione della consegna.

#### **Articolo 4**

#### **STIPULA DEL CONTRATTO**

L'aggiudicazione costituirà impegno per l'Aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa verrà comunicata.

La stipula formale del contratto resta subordinata all'accertamento che l'aggiudicatario non si trovi in nessuna delle condizioni ostative come previsto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

In caso di urgenza, per garantire la regolarità dell'attività, l'avvio del servizio potrà avvenire in pendenza della stipula del contratto.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti per stipula del contratto entro il termine assegnato oppure non presenti la documentazione richiesta, è facoltà di Agec, procedere, previa diffida, alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria, all'aggiudicazione ad altro offerente, salve le sanzioni di legge e la rifusione di ogni eventuale ulteriore danno.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, ivi comprese quelle della registrazione, sono ad unico ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

#### **Articolo 5**

#### **CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Appaltatore dovrà versare, all'atto della stipula del contratto, la cauzione definitiva secondo le condizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che Agec dovesse

eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'Appaltatore a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione della fornitura.

Resta salvo per Agec l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

Lo svincolo sarà autorizzato alla scadenza del contratto in assenza di controversia.

#### **Articolo 6** **CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità. Il subappalto è ammesso nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

#### **Articolo 7** **MODELLI DI RIFERIMENTO**

L'elenco prezzi riporta per ciascun prodotto il modello di riferimento. L'appaltatore sarà tenuto a fornire il modello della marca indicata o di altra avente caratteristiche non inferiori a quelle della marca indicata. Non saranno accettati prodotti aventi anche solo alcune delle caratteristiche inferiori a quelle del modello di riferimento indicato.

Relativamente all'articolo 14 – Lavastoviglie a cappottina 80 C/H Electrolux – non è possibile fornire prodotti analoghi in quanto la stazione appaltante è già provvista di mensole di servizio utilizzabili esclusivamente su detto modello.

#### **Articolo 8** **CONSEGNA E VERIFICA CONFORMITÀ**

Ogni richiesta di fornitura sarà formulata da Agec mediante invio di un ordinativo scritto con l'indicazione del materiale richiesto, del luogo di destinazione che, generalmente, corrisponderà con quello di installazione e della data entro la quale dovrà essere consegnato e messo in funzione, che, generalmente, non sarà superiore a 15 giorni.

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna obiezione in merito ai quantitativi richiesti per ogni singolo ordine sia in merito al numero di prodotti ordinati che al quantitativo riferito al singolo prodotto impegnandosi a consegnare, se richiesto, **anche una singola unità di un singolo prodotto.**

La consegna dei materiali verrà effettuata a cura e spese dell'Appaltatore presso le sedi indicate da Agec e sarà comprensiva del montaggio, installazione, fissaggio e posa in opera degli stessi, nei locali che saranno indicati, al momento della consegna, dal personale di sede.

Agec si riserva comunque la facoltà di apportare, all'atto dell'ordinativo, modifiche relative alle sedi di destinazione.

La consegna parziale di quantitativi non costituisce interruzione del termine di consegna.

L'Appaltatore si obbliga a consegnare i beni franchi di ogni spesa di porto e imballo. Lo scarico dei colli e la posa in opera sono a carico dell'Appaltatore, compreso lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria e materiale di imballaggio.

Sarà eseguita, in contraddittorio con Agec, una verifica di conformità dei beni alle caratteristiche richieste e la verifica del corretto funzionamento delle attrezzature con contestuale stesura di un verbale (collaudo) dalla cui data si farà riferimento per la garanzia.

L'Appaltatore si obbliga, in caso di non conformità alle caratteristiche richieste, a sostituire i beni non idonei entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data del verbale. In caso contrario, Agec potrà rivolgersi ad altri fornitori con spese a carico dell'Appaltatore stesso, senza che occorra alcuna formalità di sorta ed indipendentemente dalle penalità di seguito previste.

Le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico degli articoli non esonerano l'Appaltatore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della consegna, ma che venissero riscontrati entro il periodo di garanzia.

## **Articolo 9 GARANZIA**

La garanzia decorrerà dalla data di stesura del verbale di collaudo in contraddittorio di cui all'Art. 8 e avrà durata di anni 2.

Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore dovrà garantire il perfetto funzionamento dei beni ed eseguire a proprie spese tutte le prestazioni occorrenti a tal fine, compresa la sostituzione di eventuali elementi difettosi.

In particolare, l'Appaltatore, durante il periodo di garanzia è tenuto ad intervenire a fronte di segnalazione telefonica di elementi difettosi e a ripristinare il normale funzionamento entro 5 (cinque) giorni dalla chiamata. A tal fine l'Appaltatore dovrà individuare un referente, indicandone il numero diretto di chiamata.

L'intervento deve comprendere la sostituzione di parti componenti originali o la sostituzione temporanea dell'intera unità nel caso in cui sia impossibile porre rimedio entro i termini prefissati.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provvedesse alle sostituzioni di cui sopra, Agec potrà rivolgersi ad altri fornitori a carico ed a maggiori spese dell'Appaltatore stesso, senza che occorra alcuna formalità di sorta ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

#### **Articolo 10**

### **OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o a cose, arrecati ad Agec o a terzi dagli articoli forniti, nonché per fatto dell'Appaltatore medesimo o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando Agec da ogni responsabilità.

#### **Articolo 11**

### **ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Saranno a carico dell'Appaltatore oltre a quelli indicati nei precedenti articoli del presente capitolato, gli obblighi e gli oneri di cui al presente articolo.

1. munire il personale addetto di tesserino individuale di riconoscimento, corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro od almeno la matricola aziendale;
2. garantire che il personale, utilizzato nello svolgimento della fornitura, tenga un comportamento consono all'ambiente di lavoro e rispettoso dei colleghi, degli altri operatori presenti nonché degli utenti e che tenga conto delle particolari condizioni nelle quali la fornitura si svolge;
3. avvisare tempestivamente AGECE per tutte le necessità in merito ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature;
4. dotarsi di casella PEC (Posta Elettronica Certificata) per le comunicazioni ufficiali riguardanti il presente CSA.;

#### **Articolo 12**

### **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La liquidazione delle forniture effettuate sarà a misura mediante applicazione del ribasso offerto in sede di gara ai prezzi indicati nell'allegato 1A (Elenco prezzi unitari), che rimarranno fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto, moltiplicati per le quantità effettivamente consegnate ed accettate.

I prezzi di affidamento sono impegnativi e vincolanti e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che, comunque, si verificassero posteriormente all'offerta e sino alla ultimazione della consegna.

Mensilmente l'appaltatore dovrà presentare una nota contabile riepilogativa dei prodotti consegnati. Tale documento, una volta validato dal Responsabile Agec, sarà l'unico documento costituente titolo all'emissione della fattura. Le fatture emesse in assenza della succitata nota contabile, od in assenza della sua validazione, verranno respinte. Le fatture dovranno riportare il codice CIG dell'appalto.

AGEC è compresa nell'elenco delle aziende soggette a quanto previsto dal D.L. 50/2017. AGEc, pertanto, a fronte di una fattura ricevuta, erogherà l'importo complessivo al netto di IVA, che verrà versata da AGEc direttamente all'Erario. Le fatture soggette a split payment dovranno riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" o dicitura similare.

A pena di nullità assoluta del presente contratto, le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La contabilità verrà liquidata mensilmente con pagamenti a 30 giorni fine mese data fattura, previa validazione della nota contabile da parte del Responsabile Agec.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, Dlgs 50/2016, sull'importo di ogni fornitura verrà operata una ritenuta dello 0,5%. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

### **Articolo 13**

#### **PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere ad Agec una penale di € 50 al giorno, fatto salvo il risarcimento di maggior danno, per ogni giorno di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato:

- A) Per la consegna dei beni e di quanto a corredo degli stessi come specificato nell'Articolo 8
- B) Per la sostituzione dei beni in caso di esito negativo del collaudo
- C) Per il ripristino del normale funzionamento dei beni nel periodo di garanzia

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore, il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni ad Agec nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio di Agec, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Agec potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Agec a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nel caso del persistere di disservizi, Agec potrà decidere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

AGEC a seguito di ripetute e/o gravi infrazioni da parte dell'Appaltatore anche indipendentemente dall'applicazione delle penali, può unilateralmente procedere alla risoluzione del contratto con effetto immediato, comunicando all'Appaltatore i motivi mediante lettera raccomandata A/R.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'Articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Appaltatore;
- c) impiego di personale non dipendente dell'appaltatore;
- d) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e) cessione del contratto;
- f) subappalto del contratto, qualora non sia stato dichiarato all'atto dell'offerta;
- g) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- h) gravi inadempienze dell'appaltatore aventi comportato l'applicazione di almeno 5 penalità di uguale tipologia nel corso del medesimo anno.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della di AGECE in forma di lettera raccomandata o di posta certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte di AGECE, di risarcimento per danni subiti.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, AGECE avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere a nuovo affidamento, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'appaltatore con cui il contratto è stato risolto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

#### **Articolo 14** **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 RCPD)**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:

- titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, e-mail: [infoagec@agec.it](mailto:infoagec@agec.it); tel. + 39 045 8051311
- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: [privacy@metisnet.it](mailto:privacy@metisnet.it) , tel. + 390458069235, PEC: [metisdp@pec.it](mailto:metisdp@pec.it) ; recapito postale: Metis Solutions Srl in viale Del Commercio 47, IT - 37135 Verona;
- Le categorie dei dati trattati sono quelle strettamente previste dalla normativa in materia di contratti pubblici;
- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e in conformità alle disposizioni normative: la



mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta o successivamente ad essa potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;

- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Legale Appalti, dall'Area Amministrazione Finanza e Controllo, dall'Area Ristorazione ed Eventi e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge. Tutti i dati saranno conservati in conformità al Manuale di Gestione del Protocollo Informatico adottato da Agec ex art. 3 e 5 DPCM 3 dicembre 2013 e presente sul proprio sito web per la consultazione;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai contatti di cui sopra;
- qualora il trattamento sia basato unicamente sul consenso, l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo nazionale (art. 57 RGPD);
- Responsabile del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Legale Appalti di AGECE, mentre Responsabile del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente Area Ristorazione ed Eventi di AGECE.

## **Articolo 15 ESECUZIONE IN DANNO**

In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, AGECE potrà provvedere ad assicurare l'esecuzione del servizio, interpellando l'impresa che segue in graduatoria, o altra impresa.

La sospensione dell'attività produttiva dell'Appaltatore, per ferie del personale o quant'altro, non costituisce motivo di differimento dei termini previsti dal CSA.

All'Appaltatore saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati ad AGECE per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. AGECE potrà altresì procedere nei confronti dell'Appaltatore alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo. In caso di inadempienza, AGECE non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

## **Articolo 16**

### **RIFUSIONE DANNI E RIMBORSO SPESE**

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, AGECE potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa per forniture già eseguite, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata.

## **Articolo 17**

### **CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE / FUSIONE**

Gli eventuali atti di trasformazione, fusione, scissione dell'appaltatore sono disciplinati dall'art. 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

## **Articolo 18**

### **RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO**

Si precisa che nel caso il Ministero dell'Istruzione apportasse modifiche alla normativa vigente tali da eliminare il servizio di mensa scolastica o da diminuirlo in modo sostanziale, AGECE si riserva la facoltà di recedere dal contratto dandone semplice comunicazione scritta.

In tal caso l'appaltatore nulla potrà pretendere a titolo alcuno da AGECE, fermo restando il diritto al pagamento delle prestazioni in corso di esecuzione o già eseguite prima dell'esercizio di tale facoltà.

## **Articolo 19**

### **SPESE**

Tutte le spese, imposte ed ogni altro eventuale onere accessorio inerenti e conseguenti alla stipulazione ed esecuzione del contratto di servizio, restano a carico della ditta fornitrice senza diritti di rivalsa nei confronti di AGECE.

## **Articolo 20**

### **RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME**

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nelle normative vigenti in materia di gare di appalto, di igiene e sanità degli alimenti, di tutela del personale, di sicurezza degli impianti, della legge nonché le norme del codice civile e quelle che eventualmente interverranno a modifica e integrazione delle normative richiamate, oltre ai Regolamenti comunali vigenti.

## **Articolo 21**

### **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI**

**L'allegato 1C** - DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l'Appaltatore dovrà fornire i servizi oggetto di gara; contiene inoltre l'indicazione degli oneri della sicurezza necessari per attuare tali misure, oneri non soggetti a ribasso d'asta.

## **Articolo 22**

### **CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L.190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGECE, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all'indirizzo [www.AGEC.it](http://www.AGEC.it) menù "Amministrazione Trasparente". Tanto premesso l'Appaltatore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

1 - rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;

2 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

## **Articolo 23**

### **FORO COMPETENTE**

Per tutte le questioni controverse sarà competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Verona.  
E' esclusa la competenza arbitrale.